

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	
	II Atti preparatori	
	Commissione	
91/C 337/01	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/531/CEE relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni	1
91/C 337/02	Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)	21
	Riforma della politica agraria comune	
91/C 337/03	Proposta di regolamento (CEE) n. .../... del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	34
91/C 337/04	Proposta di regolamento (CEE) n. .../... del Consiglio, del ..., che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	35
91/C 337/05	Proposta di regolamento (CEE) n. .../... del Consiglio, del ..., che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera	40
91/C 337/06	Proposta di regolamento (CEE) n. .../... del Consiglio, del ..., che fissa, per tre periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano	43

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 337/07	Proposta di regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio, del ..., che istituisce un regime di premio per le vacche lattifere	45
91/C 337/08	Proposta di regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio, del ..., relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari	47

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 90/531/CEE relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

(91/C 337/01)

COM (91) 347 def. — SYN 361

(Presentata dalla Commissione il 27 settembre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, ultima frase, nonché 66, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma degli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi nei settori dell'erogazione di acqua e di energia nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni;

considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda le società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale o di prestare relativi servizi;

considerando che il libro bianco sul completamento del mercato interno stabilisce altresì un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti di servizi;

considerando che le norme per l'aggiudicazione degli appalti di servizi devono avvicinarsi il più possibile a quelle che disciplinano gli appalti di forniture e di lavori oggetto della direttiva 90/531/CEE ⁽¹⁾;

considerando che i prestatori di servizi possono essere persone fisiche o persone giuridiche, salve le norme nazionali del paese di stabilimento compatibili con il trattato;

considerando che il metodo migliore per definire il settore dei servizi ai fini dell'applicazione delle norme di procedura sugli appalti e del relativo controllo consiste nel suddividere tale settore in categorie corrispondenti a particolari voci della classificazione centrale dei prodotti (CPC);

considerando che la prestazione di servizi è disciplinata dalla direttiva 90/531/CEE soltanto quando si fondi su contratti d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti, ovvero contratti di lavoro, esula dal campo d'applicazione di detta direttiva;

(1) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

considerando che per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo la direttiva 90/531/CEE si applica soltanto ai servizi di ricerca e sviluppo i cui risultati divengano di proprietà esclusiva dell'ente aggiudicatore;

considerando che i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la locazione di beni immobiliari presentano caratteristiche particolari, che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti;

considerando che i servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone scelti all'uopo mediante opportuni accordi o procedimenti di selezione, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti;

considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti un'unica fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in parte dall'applicazione della direttiva 90/531/CEE;

considerando che per un periodo transitorio l'applicazione integrale della direttiva 90/531/CEE deve limitarsi agli appalti di servizi per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi a servizi d'altro genere vanno sottoposti ad osservazione per un determinato periodo di tempo prima di disporre l'applicazione integrale della direttiva; che è necessario istituire un sistema per tale osservazione il quale consenta altresì agli interessati di scambiarsi le pertinenti informazioni;

considerando che le norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati od altri documenti di qualificazione si applicano ai casi in cui si esiga la prova del possesso di particolari qualificazioni in procedure d'appalto o concorsi di progettazione;

considerando che occorre garantire per le imprese comunitarie l'accesso all'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi nei paesi terzi; che a questo scopo potranno essere avviati negoziati ove si riscontri che tale accesso è limitato di diritto o di fatto; che in determinate circostanze deve essere prevista la facoltà di prendere provvedimenti in merito all'accesso delle imprese del paese terzo in questione — o all'ammissibilità delle offerte da questo provenienti — agli appalti di servizi di cui alla direttiva 90/531/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/531/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 il punto 3 è sostituito dal seguente:

- «3) "Impresa collegata": qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 83/349/CEE ⁽¹⁾ ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, sulla quale l'ente aggiudicatore eserciti direttamente o indirettamente un'influenza dominante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore ovvero, assieme a quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.

(1) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.»

2) All'articolo 1, i punti da 3 a 7 diventano i punti da 4 a 8 e sono sostituiti dal testo seguente:

«4) "Appalti di forniture, di lavori e di servizi": i contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 e un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, ad esclusione:

- i) dei contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili, o riguardanti diritti su tali beni, a prescindere dalle modalità finanziarie;
- ii) dei contratti aventi ad oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
- iii) dei contratti aventi ad oggetto servizi di arbitrato e di conciliazione.

Detti appalti hanno ad oggetto:

- a) quando si tratta di appalti di forniture, l'acquisto, il leasing, la locazione, la locazione-vendita, con o senza opzione d'acquisto, di prodotti;
- b) quando si tratta di appalti di lavori, l'esecuzione, o l'esecuzione e la progettazione insieme, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI. Questi appalti possono includere inoltre le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;
- c) quando si tratta di appalti di servizi, qualsiasi altra prestazione.

Gli appalti che includono servizi e forniture sono considerati appalti di forniture quando il valore totale delle forniture è superiore al valore dei servizi compresi nell'appalto.

- 5) "Accordo quadro": l'accordo tra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 ed uno o più fornitori, imprenditori o prestatori di servizi, che è inteso a fissare le condizioni, soprattutto per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti, degli appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo.
- 6) "Offerente": il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi che presenta un'offerta; "candidato": colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata; il prestatore di servizi può essere una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2.
- 7) "Procedure aperte, ristrette o negoziate": le procedure di aggiudicazione utilizzate dagli enti aggiudicatori, fermo restando che:
- a) nel caso delle procedure aperte, ogni fornitore o imprenditore o prestatore di servizi interessato può presentare un'offerta;
 - b) nel caso delle procedure ristrette, soltanto i candidati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta;
 - c) nel caso delle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta i fornitori, gli imprenditori o i prestatori di servizi di propria scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o più di essi.
- 8) "Specifiche tecniche": i requisiti tecnici menzionati in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o le proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di ricevimento delle opere stesse nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'ente aggiudicatore è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere.»
- 3) All'articolo 1, i punti da 8 a 14 diventano i punti da 9 a 15.
- 4) All'articolo 1 è aggiunto il seguente punto 16:
- «16) "Concorsi di progettazione": le procedure che permettono all'ente aggiudicatore di acquisire un piano o un progetto, soprattutto nel campo dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione dati, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza attribuzione di premi.»
- 5) All'articolo 3, paragrafo 2 il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
- «a) osservi i principi della non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di forniture, di lavori e di servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mette a disposizione delle imprese relativamente alle proprie intenzioni di stipulazione di appalti;».
- 6) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 4
1. Nell'assegnazione degli appalti di forniture, di lavori e di servizi e nell'organizzazione di concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure che vengono adeguate alle disposizioni della presente direttiva.
2. Gli enti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.
3. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, all'atto della qualificazione e della selezione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi ed all'atto dell'assegnazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
4. La presente direttiva non limita il diritto dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi di esigere da un ente aggiudicatore, in conformità della legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.»
- 7) All'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
- «1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano né ai concorsi di progettazione che essi indicano per scopi diversi dall'esercizio delle proprie attività, come descritte all'articolo 2, paragrafo 2, o per l'esercizio di dette attività in un paese non membro, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica nella Comunità.»

2. Tuttavia, la presente direttiva si applica agli appalti assegnati o ai concorsi di progettazione indetti dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), che:

- a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, ove il volume di acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti oltre il 20 % del volume totale reso disponibile da questi progetti o installazioni di irrigazione o drenaggio, o
- b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque di scarico.»

8) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva non si applica:

- a) agli appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione ad imprese terze, quando l'ente aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore;
- b) agli appalti di servizi direttamente connessi con la rivendita o la locazione dei prodotti di cui alla lettera a).»

9) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi che, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, gli enti aggiudicatori sono tenuti a riservare ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva . . . /CEE ⁽¹⁾, a condizione che dette disposizioni siano compatibili con il trattato.

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 31. 1. 1991, pag. 1.»

10) All'articolo 11, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

- «1) ad un accordo internazionale, concluso conformemente al trattato tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi, riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere alla consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 77/63/CEE ⁽²⁾, o, in caso di accordi che disciplinano appalti assegnati da enti

che esercitano un'attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 31;

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15.»

11) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

1. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

- a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata;
- b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più enti aggiudicatori per l'esercizio di attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, ad un'impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori suddetti;

sempre che almeno l'85 % della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata.

2. Gli enti aggiudicatori notificano, su richiesta, alla Commissione le informazioni seguenti relative all'applicazione del paragrafo 1:

- i nomi delle imprese interessate;
- il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;
- gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni del presente articolo.»

12) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a:

- a) 400 000 ecu nel caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
- b) 600 000 ecu nel caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d);
- c) 5 000 000 di ecu nel caso di appalti di lavori.

2. Ai fini del calcolo del valore stimato di un appalto di servizi l'ente aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 12.

3. Ai fini del calcolo del valore stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti:

- nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;
- nel caso dei servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione.

4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, la locazione o la locazione-vendita, o di appalti di servizi senza indicazione di un prezzo totale, deve essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto:

- a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto oppure, se quest'ultima è superiore a 12 mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
- b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla durata dell'appalto, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.

5. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore di stima dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o della vendita a riscatto, ivi comprese le opzioni.

6. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base:

- a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei 12 mesi successivi, oppure
- b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei 12 mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore ai 12 mesi.

7. Il calcolo del valore stimato di un appalto comprendente nel contempo servizi e forniture deve essere

basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive.

8. Il calcolo del valore di un accordo quadro deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.

9. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera. Si intende per opera il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica.

Quando, in particolare, una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al paragrafo 1. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al paragrafo 1, le disposizioni di questo paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi 1 000 000 di ecu, sempre che il valore totale di questi lotti non superi il 20 % del valore di tutta la partita.

10. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli enti aggiudicatori includono nel costo stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.

11. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione della direttiva.

12. Gli enti aggiudicatori non possono aggirare l'applicazione della presente direttiva suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.»

13) È inserito il titolo seguente:

«TITOLO 1 bis

Applicazione di due serie di criteri

Articolo 12 bis

Gli appalti di forniture e di lavori e gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVI A sono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli II, III e IV.

Articolo 12 ter

Gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVI B sono aggiudicati conformemente agli articoli 13 e 18.

Articolo 12 quater

Gli appalti aventi ad oggetto servizi elencati tanto nell'allegato XVI A quanto nell'allegato XVI B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli II, III e IV qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato XVI A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato XVI B. Negli altri casi essi vengono aggiudicati conformemente agli articoli 13 e 18.»

- 14) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. Gli enti aggiudicatori comunicano ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi interessati alla concessione dell'appalto che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi periodici ai sensi dell'articolo 17.

2. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per i fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata come sufficiente.»

- 15) All'articolo 15, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempre che l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi ultimi scopi;».

- 16) All'articolo 15, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi determinato;».

- 17) All'articolo 15, paragrafo 2, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti neces-

sari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori;
- oppure quando tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;».

- 18) All'articolo 15, paragrafo 2 è aggiunta la lettera l) seguente:

«l) quando l'appalto di servizi in questione consegua ad un concorso di progettazione organizzato conformemente alle disposizioni della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato ad uno dei vincitori di tale concorso, sempre che tutti i vincitori del concorso stesso siano inclusi nella procedura.»

- 19) L'articolo 16, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, l'indizione di una gara può essere effettuata:

- a) mediante un bando redatto conformemente all'allegato XII titolo A, B o C, o
- b) mediante un avviso periodico redatto conformemente all'allegato XIV, o
- c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione redatto conformemente all'allegato XIII.»

- 20) L'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) l'avviso deve far specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi che costituiranno l'oggetto dell'appalto;».

- 21) All'articolo 16 è inserito il paragrafo seguente:

«4. Nel caso dei concorsi di progettazione la gara viene indetta mediante bando redatto conformemente all'allegato XVII.»

- 22) All'articolo 16, il paragrafo 4 diventa il paragrafo 5.

- 23) All'articolo 17 è aggiunto il punto seguente:

«c) nel caso di appalti di servizi, l'importo totale previsto degli appalti di servizi, per ciascuna delle categorie elencate nell'allegato XVI A, che inten-

dono aggiudicare nei 12 mesi successivi e il cui valore stimato in base alle disposizioni dell'articolo 12 sia pari o superiore a 750 000 ecu.»

24) E inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

1 I concorsi di progettazione sono soggetti alle norme enunciate in prosieguo. Tuttavia, nei casi in cui detti concorsi si svolgano con procedura separata, tali norme sono applicabili soltanto qualora l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200 000 ecu.

2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso.

3. Nel caso di concorsi di progettazione con un numero limitato di partecipanti gli enti aggiudicatori applicano le norme stabilite dall'articolo 25.

4 La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone che non abbiano legami finanziari o relazioni particolari con i partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, la maggioranza dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere tale qualificazione. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni. Queste sono prese su progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri indicati nel bando di concorso di cui all'allegato XVII.

5. Gli Stati membri possono prescrivere agli enti aggiudicatori di assegnare gli appalti conseguenti ad un concorso di progettazione ad uno dei vincitori dello stesso.»

25) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente.

«Articolo 18

1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o espletato un concorso di progettazione comunicano alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'aggiudicazione dell'appalto e alle condizioni che la Commissione stessa dovrà definire in virtù della procedura di cui all'articolo 32, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV o all'allegato XVIII

2 Le informazioni fornite nella sezione I dell'allegato XV o nell'allegato XVIII sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale "riservato" fatto presente dagli enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV.

3. Gli enti aggiudicatori che applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b) o aggiudicano gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI B possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla classificazione di cui all'allegato XVI.

4. Le informazioni fornite nella sezione II dell'allegato XV non sono pubblicate salvo che, in forma semplificata, per motivi statistici.»

26) L'articolo 19, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Gli appalti o i concorsi di progettazione per i quali viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un bando di gara a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 o paragrafo 4, non devono essere oggetto di nessun'altra pubblicazione, con altri mezzi, prima dell'invio di tale bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Ogni altra pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* »

27) All'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Di norma gli enti aggiudicatori spediscono ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi i capitolati d'oneri e i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempre che detta domanda sia stata inoltrata in tempo utile»

28) L'articolo 23 è sostituito dal testo seguente.

«Articolo 23

1. L'ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi, e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 5, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.»

29) All'articolo 24, i paragrafi 1, 3, 5, 7 e 8 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:

«1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.»

«3. I criteri e le norme di qualificazione sono forniti, a richiesta, ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Gli aggiornamenti di detti criteri e norme sono comunicati ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi sia conforme ai suoi requisiti comunica il nome di detti enti o organismi ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati.»;

«5. Nel prendere la decisione in merito alla qualificazione o quando i criteri e le norme di qualificazione sono aggiornati, gli enti aggiudicatori non possono:

- imporre ad alcuni fornitori, imprenditori o prestatori di servizi condizioni amministrative, tecniche o finanziarie che non siano state imposte ad altri;
- esigere prove o pezzi d'appoggio che siano un doppione della documentazione valida già disponibile.»;

«7. Viene conservato un elenco dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi qualificati; esso può essere diviso in categorie di imprese per tipo di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione.»;

«8. Gli enti aggiudicatori possono porre fine alla qualificazione di un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi solo per motivi basati sui criteri di cui al paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione deve essere preventivamente notificata per iscritto al fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, indicandone la o le ragioni.»

30) All'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati a una procedura di appalto ristretta o negoziata devono seguire a tal fine i criteri e le norme obiettivi da essi definiti che sono a disposizione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati.»

31) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Detti enti

riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.»

32) L'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 26

1. Le associazioni di fornitori, di imprenditori o prestatori di servizi sono autorizzate a fare offerte o a negoziare. Non può essere richiesta a tali associazioni la trasformazione in una forma giuridica determinata per proporre un'offerta o per negoziare, ma l'associazione prescelta può essere obbligata a subire tale trasformazione quando le è stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui detta trasformazione è necessaria per la buona esecuzione dell'appalto stesso.

2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, è all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di persona giuridica.

3. Alle persone giuridiche può essere richiesto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio di cui trattasi.»

33) All'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali gli enti aggiudicatori si fondano per assegnare gli appalti sono:

a) l'offerta economicamente più vantaggiosa, il che comprende diversi elementi di valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi: per esempio, il termine di consegna o di esecuzione, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; oppure

b) unicamente il prezzo più basso.»

34) All'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Se trattasi di offerta per un appalto di servizi presentata da un'autorità pubblica o da un'impresa pubblica, l'ente aggiudicatore esamina in particolare se, sull'offerta stessa, abbiano influito fondi pubblici concessi a titolo di:

- a) compensazione delle perdite d'esercizio;
- b) apporto di capitale;
- c) contributi a fondo perduto o prestiti agevolati;
- d) concessione di vantaggi finanziari tramite la rinuncia a profitti o a crediti;
- e) rinuncia ad una normale remunerazione dei fondi pubblici impiegati;
- f) compensazione per oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche.

L'ente aggiudicatore informa la Commissione allorché intende aggiudicare un appalto ad un offerente sulla cui offerta abbia influito uno di questi elementi.»

35) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'indole generale incontrata in diritto o in pratica dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi in paesi terzi.

2. La Commissione riferisce al Consiglio prima del 31 dicembre 1992, e successivamente ad intervalli periodici, in merito all'accesso agli appalti di servizi nei paesi terzi oltre che in merito alla situazione dei negoziati condotti con tali paesi a questo proposito, segnatamente in seno al GATT.

3. Ogniqualvolta la Commissione riscontri, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 ovvero ad altre informazioni, che per quanto riguarda l'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo:

- a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo analogo a quello concesso dalla Comunità alle imprese del paese terzo stesso,
- b) non accorda alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali ovvero possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure
- c) accorda alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità,

la Commissione può avviare negoziati per porre rimedio a tale situazione.

4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, oltre ad agire a norma dello stesso paragrafo 3, la Commissione può decidere di sospendere o di subordinare a determinati limiti, per il periodo di tempo indicato nella decisione, l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

- a) alle imprese disciplinate dal diritto del paese terzo in questione,
- b) alle imprese collegate alle imprese di cui alla lettera a) che abbiano la propria sede sociale nella Comunità ma non presentino nessun legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro,
- c) alle imprese che presentano offerte aventi ad oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

La Commissione decide, di propria iniziativa ovvero dietro richiesta di uno Stato membro, in merito alle misure da adottarsi previa consultazione degli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 5, 6, e 7. Quando la Commissione agisce su richiesta di uno Stato membro, la decisione deve essere adottata entro il termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta.

La Commissione comunica al Consiglio ad agli Stati membri le decisioni prese.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro quattro settimane dalla data della decisione stessa.

Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, prendere una decisione diversa entro tre mesi dalla data in cui la decisione della Commissione gli è stata deferita.

5. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi della Comunità nei confronti di paesi terzi.»

36) All'articolo 30, paragrafo 1, sono soppresse dal testo le parole seguenti:

«di software».

37) L'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;»

38) L'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 37

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° luglio 1992 le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli appalti di forniture e di lavori. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono stabilire che tali misure si applichino soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Gli Stati membri applicano, al più tardi dal 1° luglio 1993, le disposizioni riguardanti gli appalti di servizi.

3. Per quanto attiene al Regno di Spagna, tuttavia, la data del 1° gennaio 1993 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1996. Per quanto attiene alla Repubblica ellenica e alla Repubblica portoghese, la data del 1° gennaio 1993 è sostituita da quella del 1° gennaio 1998.

4. La raccomandazione 84/550/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, concernente la prima fase di apertura degli appalti pubblici per le telecomunicazioni⁽¹⁾, cessa d'avere effetto a decorrere dal termine iniziale dell'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 51.»

39) È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 37 bis*

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui all'articolo 37, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»

40) L'elenco degli allegati nonché l'allegato XII, l'allegato XIV e l'allegato XV sono sostituiti dall'elenco degli allegati e dagli allegati XII, XIV e XV della presente direttiva.

41) L'allegato XVI A, l'allegato XVI B, l'allegato XVII e l'allegato XVIII sono aggiunti.

Articolo 2

La Commissione adotta entro il 1° giugno 1993, conformemente alla procedura di cui all'articolo 32, paragrafi da 4 a 7, una direttiva che codifica le disposizioni della direttiva 90/531/CEE e quelle della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Il Regno di Spagna, tuttavia, può disporre che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1996. La Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono disporre che dette misure si applichino solo a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo, che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: Enti aggiudicatori nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile
- ALLEGATO II: Enti aggiudicatori nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità
- ALLEGATO III: Enti aggiudicatori nel settore del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica
- ALLEGATO IV: Enti aggiudicatori nel settore della prospezione ed estrazione di petrolio e di gas
- ALLEGATO V: Enti aggiudicatori nel settore della prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi
- ALLEGATO VI: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari
- ALLEGATO VII: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tramvie, filobus o autobus
- ALLEGATO VIII: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali
- ALLEGATO IX: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali
- ALLEGATO X: Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni
- ALLEGATO XI: Elenco delle attività professionali quali figurano nella nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea
- ALLEGATO XII: A. Procedure aperte
B. Procedure ristrette
C. Procedure negoziate
- ALLEGATO XIII: Avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione
- ALLEGATO XIV: Avviso periodico indicativo
A. Per gli appalti di forniture
B. Per gli appalti di lavori
C. Per gli appalti di servizi
- ALLEGATO XV: Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I. Informazioni per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*
II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate
- ALLEGATO XVI: A. Servizi a norma dell'articolo 12 bis
B. Servizi a norma dell'articolo 12 ter
- ALLEGATO XVII: Bando di concorso di progettazione
- ALLEGATO XVIII: Risultati dei concorsi di progettazione

ALLEGATO XII

A. PROCEDURE APERTE

1. Name, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire
o
natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.
Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori:
informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
 - a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
 - b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
 - c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
 - d) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 13, paragrafo 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
9. a) Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari.
b) Se applicabile, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.
b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte.
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.
11. a) Se applicabile, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
15. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi aggiudicatario deve assolvere.

16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.
17. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi dal prezzo più basso vanno indicati se non figurano nei capitolati d'oneri.
18. Altre informazioni.
19. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire
o
natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.

Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori:

informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
 - a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
 - b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
 - c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
 - d) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 13, paragrafo 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.
c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.
15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte.
16. Altre informazioni.
17. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
18. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

C. PROCEDURE NEGOZiate

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire
o
natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.

Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori:

informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
 - a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
 - b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
 - c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
 - d) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 13, paragrafo 6.
7. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
8.
 - a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.
 - b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
9. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
10. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
11. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
12. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.
13. Se applicabile, i nomi e gli indirizzi dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi già selezionati dall'ente aggiudicatore.
14. Se applicabile, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
15. Altre informazioni.
16. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.

17. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

ALLEGATO XIV

AVVISO INDICATIVO PERIODICO

C. *Per gli appalti di servizi*

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.
2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XIV A.
3. a) Date prevista per l'inizio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegata.
4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).
5. Data d'invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

ALLEGATO XV

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
3. Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, lavori o servizi forniti.
4. a) Forma di indizione di gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).
b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 15, paragrafo 2 o il riferimento all'articolo 12 ter.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
6. Numero delle offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell'appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera j).
9. Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari).
10. Indicare, se del caso, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato.
11. Informazioni facoltative:
 - valore e quota da concedere eventualmente in subappalto a terzi;
 - criterio di aggiudicazione dell'appalto;
 - prezzo (o gamma dei prezzi) pagato(i).

II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate

12. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
 13. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
 14. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine CEE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
 15. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'articolo 13, paragrafo 6 all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo, a quali?
 16. Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso, criteri autorizzati dall'articolo 28).
 17. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante a norma dell'articolo 27, paragrafo 3?
 18. Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente basse, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5?
 19. Data di invio del presente avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
-

ALLEGATO XVI A

SERVIZI A NORMA DELL'ARTICOLO 12 BIS

Categoria	Denominazione	Numero di riferimento (divisione, gruppo, classe o sottoclasse) della CPC
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
2	Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere, ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
4	Trasporto di posta per via terrestre e via aerea	71235, 7321
5	Servizi di telecomunicazione	752 ⁽¹⁾
6	Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari	ex 81 812, 814
7	Servizi informatici ed affini	84
8	Servizi di R & S ⁽²⁾	85
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
11	Servizi di consulenza gestionale e affini	865, 866 ⁽³⁾
12	Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata Servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica Servizi affini di consulenza scientifica e tecnica Servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	867
13	Servizi pubblicitari	871
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874 82201, 82202
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto	88442
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

⁽¹⁾ Eccettuati telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e servizi con impiego di satelliti.

⁽²⁾ Secondo la definizione datane nell'ottavo considerando.

⁽³⁾ Eccettuati i servizi d'arbitrato e conciliazione.

ALLEGATO XVI B

SERVIZI A NORMA DELL'ARTICOLO 12 TER

Categoria	Denominazione	Numero di riferimento (divisione, gruppo, classe o sottoclasse) della CPC
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74
21	Servizi legali	861
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale	872
23	Servizi di investigazione e di sicurezza (eccettuati i servizi con furgoni blindati)	873 (salvo 87304)
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92
25	Servizi sanitari e sociali	93
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96
27	Altri servizi	

*ALLEGATO XVII***BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti, anche in termini di numero massimo e minimo;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per l'ente aggiudicatore.
10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali appalti volti a dar seguito al progetto.
13. Altre informazioni.
14. Data d'invio del bando.
15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

*ALLEGATO XVIII***RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
 2. Descrizione del progetto.
 3. Numero totale dei partecipanti.
 4. Numero dei partecipanti esteri.
 5. Vincitori del concorso.
 6. Se del caso, premi assegnati.
 7. Altre informazioni.
 8. Riferimento del bando di concorso di progettazione.
 9. Data d'invio dell'avviso.
 10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
-

**Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(91/C 337/02)

COM(91) 466 def. — SYN 369

(Presentata dalla Commissione il 3 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾ prevede azioni per meglio integrare la sicurezza nella concezione sia delle navi che delle mansioni;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ⁽²⁾, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli prescrizioni minime riguardo all'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute a bordo delle navi da pesca costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati;

considerando che le condizioni particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore della pesca marittima sia molto elevato;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽³⁾, che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che le direttive particolari già adottate nel campo della sicurezza e della salute durante il lavoro si applicano, salvo indicazioni contrarie, alla pesca marittima e che pertanto è opportuno precisare se del caso le peculiarità di questa attività per ottimizzare l'applicazione di queste direttive particolari;

considerando che la direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi ⁽⁴⁾ si applica appieno al settore della pesca marittima;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Oggetto

Articolo 1

1. La presente direttiva, che è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE, fissa le

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 183 del 24. 7. 1990, pag. 6.

prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro a bordo delle navi da pesca.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Definizione

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- «nave da pesca» (in appresso chiamata «nave»): ogni imbarcazione registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro impiegata per la cattura o la lavorazione del pesce o di altre risorse vive del mare, la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a 12 metri;
- «pescatore»: ogni lavoratore ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 89/891/CEE che esercita un'attività a bordo di un peschereccio, nonché ogni persona che esercitandovi un'attività è subordinata al capitano della nave per l'esercizio dell'attività.
- «armatore»: il proprietario registrato di una nave, a meno che la nave sia stata noleggiata a scafo nudo o sia gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione; in questo caso si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave.

Disposizioni generali

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

- gli armatori facciano in modo che le loro navi possano essere impiegate sotto la responsabilità del capitano in condizioni, in particolare meteorologiche, che non compromettano la sicurezza e la salute dei pescatori;
- all'atto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE, si tenga conto degli eventuali rischi per il resto dell'equipaggio;
- gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla salute e la sicurezza dei pescatori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima designata all'uopo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo qualora la tenuta di quest'ultimo sia richiesta per questo tipo di nave dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale vigente.

Navi utilizzate per la prima volta

Articolo 4

Le navi armate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996 devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati I e III.

Tuttavia l'applicazione delle prescrizioni minime dell'allegato I alle navi di cui al primo paragrafo del presente articolo è subordinata alla mancanza di disposizioni comunitarie applicabili adottate in base all'articolo 100 A del trattato, a patto che garantiscano un livello di protezione almeno equivalente.

Navi già utilizzate

Articolo 5

Le navi armate prima del 1° gennaio 1996 devono soddisfare entro tre anni da tale data alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati II e III.

Modifiche delle navi

Articolo 6

Qualora le navi subiscano a partire dal 1° gennaio 1996 modifiche e/o trasformazioni della loro struttura, queste modifiche e/o trasformazioni devono essere conformi alle prescrizioni minime corrispondenti riportate agli allegati I e III.

Articolo 7

Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'armatore:

- curi la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e faccia sì che i difetti constatati, quando possono ledere la sicurezza e la salute dei pescatori, vengano eliminati al più presto;
- adotti misure intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;
- tenga a bordo della nave mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente e corrispondente alle specifiche dell'allegato III;

— tenga conto, all'atto dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 89/656/CEE ⁽¹⁾, delle specifiche in materia di attrezzature individuali di protezione riportate nell'allegato IV.

Informazione dei pescatori

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori vengono informati circa tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

Formazione dei pescatori

Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

Questa formazione riguarderà in particolare l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza e, per i pescatori interessati, l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione, nonché i differenti metodi di segnalazione, in particolare gestuale.

Formazione approfondita

Articolo 10

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, ogni persona che può essere chiamata a comandare una nave deve ricevere una formazione approfondita riguardante:

- la prevenzione degli infortuni del lavoro a bordo,
- la stabilità della nave e il suo mantenimento in qualunque condizione di carico e all'atto delle operazioni di pesca,
- la navigazione e le comunicazioni via radio.

Consultazione e partecipazione dei pescatori

Articolo 11

La consultazione e la partecipazione dei pescatori e/o dei loro rappresentanti avvengono in conformità dell'articolo

11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.

Adeguamento degli allegati

Articolo 12

Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti taluni aspetti del settore contemplato dalla presente direttiva;
- e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi;

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Disposizioni finali

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri dovranno contenere un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. La forma di questo riferimento sarà determinata dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 18.

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA UTILIZZATE PER LA PRIMA VOLTA DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 6 E 7 DELLA DIRETTIVA**1. Osservazione preliminare**

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro, l'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.

2. Solidità e stabilità

- 2.1. La solidità dello scafo, delle sovrastrutture delle tughe, dei cofani, degli apparati motore, delle scale e delle altre strutture nonché dell'attrezzatura deve consentire alla nave di resistere a tutte le condizioni prevedibili di impiego a cui è destinata.
- 2.2. Lo scafo di una nave destinata ad essere impiegata nei ghiacci deve essere rinforzato in funzione delle condizioni previste di navigazione e della zona di impiego.
- 2.3. Ogni nave deve avere e conservare una stabilità sufficiente per rimanere in buono stato nelle condizioni operative previste.
- 2.4. Ogni persona che può essere chiamata a comandare una nave deve conoscere i parametri che condizionano la stabilità della nave per poterla conservare in ogni condizione di carico e durante le operazioni di pesca. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.

3. Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e fornire:

- protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;
- i servizi necessari per mantenere la nave in condizioni normali operative e di abitabilità senza dover fare ricorso ad una fonte di energia di emergenza;
- i servizi essenziali alla sicurezza in caso di avaria dell'impianto elettrico principale.

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o di guasto all'impianto elettrico principale.

La fonte di emergenza dovrà essere in grado di provvedere all'alimentazione simultaneamente, per almeno tre ore, per consentire l'intervento dei soccorsi:

- del sistema di comunicazione interna, sistemi di rilevamento incendio e segnali necessari in caso di emergenza;
- delle luci di navigazione se esclusivamente elettriche e delle luci di emergenza a bordo;
- delle pompe anticendio o della pompa di sentina, se disponibile.

I pannelli di comando principali e di emergenza devono essere ubicati in luoghi distinti in modo da non essere esposti insieme accidentalmente all'acqua o al fuoco.

4. Vie di emergenza, mezzi di evacuazione e uscite di sicurezza

- 4.1. Le vie di emergenza o mezzi utilizzabili per l'evacuazione e le uscite devono rimanere sgombre e condurre il più direttamente possibile in coperta o in un'area sicura e da qui alle scialuppe di salvataggio in modo che i pescatori possano evacuare rapidamente e in sicurezza i posti di lavoro e i locali abitativi.
- 4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie di emergenza, dei mezzi di evacuazione e delle uscite, devono dipendere dal numero massimo di persone che possono essere presenti.

- 4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua e la resistenza al fuoco delle porte di emergenza e delle altre uscite di sicurezza devono essere adeguate all'ubicazione e alla funzione specifica.

Le porte di emergenza devono poter essere aperte da ciascun lato facilmente ed immediatamente da chiunque deve usarle in caso di emergenza.

- 4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza devono essere indicati da segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 77/576/CEE (1).

I segnali devono essere apposti in punti appropriati e fatti per durare.

- 4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza nonché le vie di circolazione e le porte che danno loro accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere usate ad ogni momento senza indugio.

- 4.6. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotate di luci di emergenza di adeguata intensità in caso di guasto all'illuminazione.

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio

- 5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

- 5.2. Le attrezzature antincendio non automatiche devono essere facilmente accessibili e di facile uso.

L'attrezzatura deve essere indicata mediante segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 77/576/CEE.

Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.

6. Ventilazione dei luoghi di lavoro chiusi

Nei posti di lavoro chiusi si dovrà garantire che vi sia sufficiente aria fresca, tenendo conto dei metodi di lavoro impiegati e dello sforzo fisico richiesto ai pescatori.

Se viene usato un sistema di ventilazione, esso deve essere sempre mantenuto in condizione di funzionare.

Un sistema di controllo dovrà segnalare i guasti, qualora ciò sia necessario per la salute dei pescatori.

7. Temperatura dei locali

La temperatura dei locali abitativi, dei locali di lavoro, dei locali sanitari e dei locali di pronto soccorso deve rispondere alla destinazione specifica dei locali stessi.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro

- 8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di un'illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei pescatori e la navigazione delle altre navi.

- 8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per i pescatori e non ostacoli la navigazione della nave.

- 8.3. Nei posti di lavoro in cui i pescatori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si dovrà prevedere un'illuminazione di emergenza di intensità adeguata.

(1) GU n. L 229 del 7. 9. 1977, pag. 12.

9. Pavimenti, rivestimenti, soffitti dei locali

- 9.1. I pavimenti dei locali devono essere dotati di superfici antisdrucciolevoli e essere esenti da ostacoli.
I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre di un adeguato isolamento fonico e termico tenuto conto del tipo delle mansioni e dell'attività fisica dei pescatori.
- 9.2. La superficie dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali deve essere tale da poter essere pulita o deteresa per ottenere condizioni adeguate di igiene.

10. Porte

- 10.1. La posizione e il numero delle porte ricavate nelle paratie stagne e nelle sovrastrutture interne a tenuta contro le intemperie devono essere ridotte al minimo compatibile con le strutture generali e le necessità operative del peschereccio; i boccaporti devono essere dotati di adeguati dispositivi di chiusura.
- 10.2. Le porte e in particolare le porte scorrevoli, quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare senza rischio di infortunio per i pescatori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato.

11. Vie di circolazione — Zone di pericolo

- 11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di parapetti, corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza del personale nello svolgimento delle sue attività a bordo.

Le zone di circolazione alla base e alla sommità di scale a pioli e di scale fisse devono essere dotate di una superficie antisdrucciolevole.

- 11.2. Scale fisse a pioli e scale devono essere di dimensioni e di solidità adeguate con pioli e gradini antisdrucciolevoli e corrimano. Se la sommità di una scala a pioli in sovrapposizione conduce ad un cofano, si dovrà prevedere un pianerottolo. Se la scala conduce ad un boccaporto in sovrapposizione, il corrimano dovrà continuare fino a raggiungere la battagliola che protegge il boccaporto in sovrapposizione.
- 11.3. Qualora sussista il rischio che un pescatore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si dovrà prevedere un'adeguata protezione, se possibile sotto forma di battagliola di altezza adeguata e in ogni caso superiore a un metro.

- 11.4. Efficaci impavesate di altezza adeguata dovranno essere installate in tutte le parti esposte del ponte di lavoro per proteggere l'equipaggio dalle onde che spazzano il ponte, tenendo conto dello stato possibile del mare e delle condizioni meteorologiche in cui la nave può essere impiegata. Ombrinali o altri dispositivi simili dovranno essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.

L'altezza delle impavesate fisse sarà tale da garantire la protezione dei pescatori contro le cadute e in ogni caso superiore a 750 mm.

Tuttavia, se un'impavesata di tale altezza costituisce un ostacolo alle operazioni di pesca in una qualsiasi parte del ponte, si dovranno prevedere altre soluzioni che garantiscano lo stesso livello di sicurezza.

- 11.5. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'equipaggio. Parapetti o dispositivi simili di protezione di altezza adeguata dovranno essere previsti per prevenire cadute.
- 11.6. Su pescherecci per traino poppiario dotati di rampe, queste ultime devono essere equipaggiate con una porta, o altri dispositivi della stessa altezza delle impavesate che impediscano l'accesso per proteggere i marinai contro l'acqua che entra da poppa e dal rischio di cadere nella rampa. Questa porta o altro dispositivo dovrà essere di facile apertura e chiusura, preferibilmente con telecomando e dovrà essere aperta soltanto per salpare la rete e deve poter essere chiusa non appena la rete sia stata issata a bordo.

12. Struttura dei posti di lavoro

- 12.1. Si dovranno prevedere rivestimenti antisdrucciolevoli nelle aree degli attrezzi da pesca e di lavorazione del pescato, nella sala macchine, nelle officine, nelle cucine e nelle altre aree di lavoro.

- 12.2. Le zone di lavoro dovranno essere tenute sgombre, protette contro il moto del mare e dovranno fornire un'adeguata protezione ai marinai contro le cadute a bordo o fuori bordo.

Le aree di lavorazione saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie.

- 12.3. Il comando dei motori di propulsione della nave sarà effettuato da un locale separato e isolato fonicamente e termicamente dalla sala macchine e accessibile senza attraversare il compartimento.

- 12.4. I comandi dei dispositivi di trazione saranno installati in un'area sufficientemente ampia per consentire al manovratore di operare senza ostacoli.

I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di arresto automatico in caso di impiego non conforme e di congegni di arresto di emergenza.

- 12.5. Il manovratore dei dispositivi di trazione dovrà avere un campo di visione adeguato sugli uomini al lavoro.

Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore dovrà avere anche in questo caso una visione libera sugli uomini al lavoro, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.

- 12.6. Fra il ponte e la coperta di lavoro dovrà essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.

- 12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione.

Dovranno essere installati dispositivi per il controllo della massa in movimento, particolarmente su pescherecci per traino poppiere:

- dispositivi di blocco dei bozzelli dei divergenti;
- dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.

13. Alloggi

- 13.1. L'ubricazione, la struttura, l'isolamento fonico e termico e le dotazioni degli alloggi per l'equipaggio, dei locali di servizio e delle relative vie di accesso devono essere tali da garantire adeguata protezione contro le intemperie e il moto del mare, contro le vibrazioni, gli effetti di accelerazioni, nonché contro esalazioni da altri locali che possono disturbare i pescatori durante il loro periodo di riposo. Adeguate misure devono essere adottate per la protezione dei non fumatori contro il disagio provocato dal fumo di tabacco.

- 13.2. Gli alloggi per l'equipaggio saranno correttamente ventilati per garantire un costante rifornimento di aria fresca e per prevenire la condensa.

Negli alloggi per l'equipaggio dovrà essere prevista un'adeguata illuminazione con:

- illuminazione normale generale adeguata,
- illuminazione generale soffusa per evitare disagio ai pescatori che riposano,
- illuminazione locale in ciascuna cuccetta.

- 13.3. La cucina e la mensa avranno dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e saranno di facile manutenzione per mantenere un adeguato livello di pulizia.

Dovrà essere prevista una cambusa di dimensioni adeguate che dovrà essere ventilata perché si mantenga fresca e secca.

Dovranno essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.

14. Impianti sanitari

Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio andranno previste docce con acqua calda. Gli impianti sanitari, comprese se del caso docce e lavabi, dovranno essere installati, equipaggiati e ventilati in modo corretto. Dovranno essere previsti dei gabinetti che dovranno trovarsi in un locale separato dagli altri impianti sanitari. Gli impianti devono essere accessibili dagli alloggi senza dover passare per la coperta.

15. **Scale e passerelle d'imbarco**

- 15.1. Dovranno essere disponibili una scala di imbarco, una passerella di imbarco o un altro dispositivo simile che offrano un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.

16. **Rumore**

- 16.1. Fatte salve le normative nazionali che traspongono la direttiva 86/188/CEE ⁽¹⁾ applicabili ai lavoratori durante il lavoro, il rumore negli alloggi dell'equipaggio (in particolare nelle cabine) e nei locali sanitari deve essere ridotto ad un livello compatibile con la funzione di questi locali.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 24. 5. 1986, pag. 28.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA GIÀ UTILIZZATE DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DELLA DIRETTIVA

1. Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro, l'attività, le condizioni o un rischio prevedibile a bordo di una nave da pesca.

2. Solidità e stabilità

2.1. La solidità dello scafo, delle sovrastrutture delle tughe, dei cofani, degli apparati motore, delle scale e delle altre strutture nonché dell'attrezzatura deve consentire alla nave di resistere a tutte le condizioni prevedibili di impiego a cui è destinata.

2.2. Lo scafo di una nave destinata ad essere impiegata nei ghiacci deve essere rinforzato in funzione delle condizioni previste di navigazione e della zona di impiego.

2.3. Ogni nave deve avere e conservare una stabilità sufficiente per rimanere in buono stato nelle condizioni operative previste.

2.4. Ogni persona che può essere chiamata a comandare una nave deve conoscere i parametri che condizionano la stabilità della nave per poterla conservare in ogni condizione di carico e durante le operazioni di pesca. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.

3. Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e fornire:

- protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;
- i servizi necessari per mantenere la nave in condizioni normali operative e di abitabilità senza dover fare ricorso ad una fonte di energia di emergenza;
- i servizi essenziali alla sicurezza in caso di avaria dell'impianto elettrico principale.

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o in altro caso di guasto all'impianto elettrico principale.

La fonte di emergenza dovrà essere in grado di provvedere all'alimentazione simultaneamente, per almeno tre ore, per consentire l'intervento dei soccorsi:

- degli apparecchi di comunicazione interna, sistemi di rilevamento incendio e segnali che possono essere necessari in caso di emergenza;
- delle luci di navigazione se esclusivamente elettriche e le luci di emergenza a bordo;
- delle pompe antincendio o della pompa di sentina, se disponibile.

I pannelli di comando principali e di emergenza devono essere ubicati in luoghi distinti in modo da non essere esposti insieme accidentalmente all'acqua o al fuoco.

4. Vie di emergenza, mezzi di evacuazione e uscite di sicurezza

4.1. Le vie di emergenza o i mezzi utilizzabili per l'evacuazione e le uscite devono rimanere sgombre e condurre il più direttamente possibile in coperta o in un'area sicura e da qui alle scialuppe di salvataggio in modo che i pescatori possano evacuare rapidamente e in sicurezza i posti di lavoro e i locali abitativi.

4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie di emergenza, dei mezzi di evacuazione e delle uscite, devono dipendere dal numero massimo di persone che possono essere presenti.

- 4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua e la resistenza al fuoco delle porte di emergenza e delle altre uscite di sicurezza devono essere adeguate all'ubicazione e alla funzione specifica.
- Le porte di emergenza devono poter essere aperte da ciascun lato facilmente ed immediatamente da chiunque deve usarle in caso di emergenza.
- 4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza devono essere indicati da segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 77/576/CEE.
- I segnali devono essere apposti in punti appropriati e fatti per durare.
- 4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza nonché le vie di circolazione e le porte che danno loro accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere usate ad ogni momento senza indugio.
- 4.6. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotate di luci di emergenza di adeguata intensità in caso di guasto all'illuminazione.
- 5. Rilevazione incendio e lotta antincendio**
- 5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se del caso, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.
- 5.2. Le attrezzature antincendio non automatiche devono essere facilmente accessibili e di facile uso.
- L'attrezzatura deve essere indicata mediante segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 77/576/CEE.
- Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.
- 6. Ventilazione dei luoghi di lavoro chiusi**
- Nei posti di lavoro chiusi si dovrà garantire che vi sia sufficiente aria fresca, tenendo conto dei metodi di lavoro impiegati e dello sforzo fisico richiesto ai pescatori.
- Se viene usato un sistema di ventilazione, esso deve essere sempre mantenuto in condizione di funzionare.
- 7. Temperatura dei locali**
- La temperatura dei locali abitativi, dei locali di lavoro, dei locali sanitari e dei locali di pronto soccorso deve rispondere alla destinazione specifica dei locali stessi.
- 8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro**
- 8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di un'illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei pescatori e la navigazione delle altre navi.
- 8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per i pescatori e non ostacoli la navigazione della nave.
- 8.3. Nei posti di lavoro in cui i pescatori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si dovrà prevedere un'illuminazione di emergenza di intensità adeguata.
- 9. Pavimenti, rivestimenti, soffitti dei locali**
- 9.1. I pavimenti dei locali devono essere dotati di superfici antiscivolo e essere esenti da ostacoli.
- I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre di un adeguato isolamento fonico e termico tenuto conto del tipo delle mansioni e dell'attività fisica dei pescatori.

- 9.2. La superficie dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali deve essere tale da poter essere pulita o detersa per ottenere condizioni adeguate di igiene.

10. Porte

- 10.1. La posizione e il numero delle porte ricavate nelle paratie stagne e nelle sovrastrutture interne a tenuta contro le intemperie devono essere ridotte al minimo compatibile con le strutture generali e le necessità operative della nave da pesca; i boccaporti devono essere dotati di adeguati dispositivi di chiusura.
- 10.2. Le porte e in particolare le porte scorrevoli, quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare senza rischio di infortunio per i pescatori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato.

11. Vie di circolazione — Zone di pericolo

- 11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di parapetti, corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza del personale nello svolgimento delle sue attività a bordo.

Le zone di circolazione alla base e alla sommità di scale a pioli e di scale fisse devono essere dotate di una superficie antisdrucchiolevole.

- 11.2. Scale fisse a pioli e scale devono essere di dimensioni e di solidità adeguate con pioli e gradini antisdrucchiolevoli e corrimano. Se la sommità di una scala a pioli in sovrapposizione conduce ad un cofano, si dovrà prevedere un pianerottolo. Se la scala conduce ad un boccaporto in sovrapposizione, il corrimano dovrà continuare fino a raggiungere la battagliola che protegge il boccaporto in sovrapposizione.
- 11.3. Qualora sussista il rischio che un pescatore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si dovrà prevedere un'adeguata protezione, se possibile sotto forma di battagliola di altezza adeguata e in ogni caso superiore a un metro.
- 11.4. Efficaci impavesate di altezza adeguata dovranno essere installate in tutte le parti esposte del ponte di lavoro per proteggere l'equipaggio dalle onde che spazzano il ponte, tenendo conto dello stato possibile del mare e delle condizioni meteorologiche in cui la nave può essere impiegata. Ombrinali o altri dispositivi simili dovranno essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.

L'altezza delle impavesate fisse sarà tale da garantire la protezione dei pescatori contro le cadute e in ogni caso superiore a 750 mm.

Tuttavia, se un'impavesata di tale altezza costituisce un ostacolo alle operazioni di pesca in una qualsiasi parte del ponte, si dovranno prevedere altre soluzioni che garantiscano lo stesso livello di sicurezza.

12. Struttura dei posti di lavoro

- 12.1. Si dovranno prevedere rivestimenti antisdrucchiolevoli nelle aree di manovra degli attrezzi da pesca e di lavorazione del pescato, nella sala macchine, nelle officine, nelle cucine e nelle altre aree di lavoro.
- 12.2. Le aree di lavoro dovranno essere tenute sgombre, protette contro il moto del mare e dovranno fornire un'adeguata protezione ai marinai contro le cadute a bordo o fuori bordo.
- 12.3. Quando le strutture della nave lo consentono, i comandi dei dispositivi di trazione saranno installati in un'area sufficientemente ampia per consentire al manovratore di operare senza ostacoli.

I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di arresto automatico in caso di impiego non conforme e di congegni di arresto di emergenza.

- 12.4. Quando le strutture della nave lo consentono, il manovratore dei dispositivi di trazione dovrà avere un campo di visione adeguato sugli stessi e sugli uomini al lavoro.

Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore dovrà avere anche in questo caso una visione libera sugli uomini al lavoro, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.

- 12.5. Fra la plancia e la coperta di lavoro dovrà essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.
- 12.6. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili delle attrezzature deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione.
- Dovranno essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente su pescherecci per traino poppiere:
- dispositivi di blocco dei bozzelli dei divergenti;
 - dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.
13. **Alloggi**
- 13.1. Gli alloggi per l'equipaggio devono essere predisposti e sistemati in modo tale da ridurre al minimo il rumore, le vibrazioni, gli effetti di accelerazioni, nonché le esalazioni provenienti da altre zone; deve essere prevista un'adeguata illuminazione.
- 13.2. Dovranno essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione degli alimenti a bassa temperatura.
- 13.3. Dovranno essere installati e adeguatamente ventilati un gabinetto e un lavabo e, se possibile, una doccia.
14. **Scale e passerelle d'imbarco**
- Dovranno essere disponibili una scala di imbarco, una passerella di imbarco o un altro dispositivo simile che offrano un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.
-

*ALLEGATO III***PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI I MEZZI DI SALVATAGGIO E DI SOPRAVVIVENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6 E 7**

1. Le navi da pesca che si allontanano a più di 20 miglia marine dalla terraferma devono essere dotate di un apparecchio per la radiolocalizzazione dei sinistri a sganciamento idrostatico funzionante sulla frequenza internazionale di soccorso di 406,025 MHz e comportante un sistema di codaggio corrispondente all'indicativo radio della nave. Questo apparecchio deve essere facilmente trasferibile su un mezzo collettivo di salvataggio.
2. Le zattere o le scialuppe di salvataggio devono essere disponibili in numero sufficiente su ambedue i bordi per raccogliere tutte le persone presenti a bordo e devono essere poste e fissate in punti tali da poter essere calate a mare in modo sicuro per semplice forza di gravità, senza ostacoli verticali o orizzontali fra le stesse e il mare; esse devono essere inoltre di facile, rapido e sicuro accesso.
3. L'armamento delle zattere e delle scialuppe di salvataggio deve essere concepito per facilitare un rapido imbarco; esso deve inoltre consentire la loro localizzazione visiva di giorno e di notte nonché la loro localizzazione radar; esso deve comprendere:
 - una gaffa per i mezzi di salvataggio diversi da quelli pneumatici e cordame,
 - remi e scalmi in numero eccedentario,
 - riserve alimentari e una fonte di acqua dolce sufficiente per tre giorni,
 - istruzioni e adeguate attrezzature di sopravvivenza,
 - una cassetta di pronto soccorso impermeabile all'acqua, conforme alle prescrizioni minime previste per la categoria D dell'allegato II della direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi.

Almeno ogni tre mesi deve essere effettuata una prova di messa a mare delle imbarcazioni.

4. I salvagenti, le cinture di salvataggio e le tute di sopravvivenza devono essere disponibili in numero sufficiente ed essere facilmente e rapidamente accessibili. Corrimano o maniglie devono essere predisposti in prossimità delle tute di sopravvivenza affinché queste possano essere più facilmente indossate.

*ALLEGATO IV***PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 7**

1. Se le attrezzature di protezione collettiva quali impavesate, battagliole, guardacorporo e corrimano non forniscono un livello accettabile di sicurezza per i lavori effettuati in coperta, si dovrà utilizzare un giubbotto di lavoro che offra una riserva di flottabilità con una imbraca incorporata.
 2. Le attrezzature di protezione individuale portate come indumenti o sopra un indumento devono essere di colore vivace ben contrastante con l'ambiente marino e ben visibili al buio.
 3. Le attrezzature di protezione individuale impiegate per la protezione della testa o per la protezione degli occhi devono poter essere fissate saldamente alla testa.
-

RIFORMA DELLA POLITICA AGRARIA COMUNE**Testi normativi (settore del latte)**

COM(91) 409 def.

*(Presentata dalla Commissione l'11 novembre 1991)***Proposta di****REGOLAMENTO (CEE) N. .../... DEL CONSIGLIO**

del ...

recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(91/C 337/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 ⁽²⁾, prevede la fissazione annuale di un limite di garanzia per il latte; che le disposizioni del regime del prelievo supplementare introdotto con l'articolo 5 quater del medesimo regolamento perseguono un analogo obiettivo e di fatto sostituiscono quelle dell'articolo 5 ter; che è quindi d'uopo abrogare quest'ultimo;

considerando che, per esigenze di semplicità, chiarezza normativa e buona prassi legislativa, è opportuno riunire in un regolamento autonomo le disposizioni di base relative al regime del prelievo supplementare; che occorre quindi modificare in tal senso l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato nel modo seguente:

- 1) L'articolo 5 ter è abrogato.
- 2) Il testo dell'articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:

«Il regime dei prezzi è stabilito ferma restando l'attuazione del regime del prelievo supplementare disciplinato dal regolamento (CEE) n. .../... ⁽³⁾.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ Vedi pag. 35 delle presente Gazzetta ufficiale.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. .../... DEL CONSIGLIO
del ...

che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(91/C 337/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, ha introdotto in detto settore, a decorrere dal 2 aprile 1984, un regime di prelievo supplementare; che tale regime, istituito per il periodo di otto anni che si concluderà il 31 marzo 1992, era volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che esso ha effettivamente dato un contributo fondamentale alla diminuzione della produzione lattiera, ma resta tuttora necessario per il conseguimento di un migliore equilibrio del mercato; che è pertanto opportuno continuare ad applicare il regime del prelievo per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 1992;

considerando che, per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chiarezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati, è opportuno disciplinare in un regolamento autonomo il funzionamento del regime prorogato, snellendo ed uniformando la pertinente normativa, ed abrogare il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/91 ⁽³⁾; che alla Commissione devono venir conferite competenze dirette per l'esecuzione della disciplina così predisposta;

considerando che dev'essere mantenuto il metodo adottato nel 1984, consistente nell'imposizione di un prelievo sui

quantitativi di latte raccolto o venduto direttamente eccedenti un limite di garanzia; che tale limite di garanzia è determinato, per ciascuno Stato membro, mediante la fissazione di un quantitativo globale garantito, che non può essere superato dalla somma dei quantitativi individualmente attribuiti per le consegne e per le vendite dirette; che i quantitativi sono fissati per i prossimi otto periodi e che la loro determinazione deve tener conto di vari elementi relativi ai precedenti dell'applicazione del regime e alle disposizioni che dovranno venir adottate per il futuro;

considerando infatti che la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento a decorrere dal quarto periodo di dodici mesi, decisa ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/90 ⁽⁵⁾, è stata resa necessaria dalla situazione del mercato; che, per i quantitativi così sospesi, ai produttori è stata erogata, durante un quinquennio, un'indennità decrescente; che il persistere di una situazione eccedentaria impone di trasformare la sospensione del 4,5 % dei quantitativi di riferimento per le consegne in una corrispondente riduzione definitiva dei quantitativi globali garantiti;

considerando che sin dall'inizio è stata creata una riserva comunitaria per tener conto delle difficoltà che possono incontrare alcuni Stati membri per quanto attiene all'attuazione di un regime di controllo della produzione lattiera; che detta riserva è stata più volte aumentata per soddisfare esigenze specifiche di taluni Stati membri, nonché di taluni produttori; che è opportuno trarne le debite conseguenze, integrando nei quantitativi globali garantiti le diverse parti della riserva comunitaria e sopprimendo quindi quest'ultima;

considerando altresì che, data l'assoluta necessità di raggiungere un certo equilibrio tra l'offerta e la domanda, non è possibile evitare una riduzione supplementare del 3 % dei quantitativi di riferimento per l'insieme degli Stati membri, i quali devono partecipare solidalmente allo sforzo richiesto; che, tenuto conto delle conseguenze sul settore delle carni bovine, questa riduzione deve venir equamente ripartita sui tre periodi di dodici mesi 1992-1993, 1993-1994 e 1994-1995;

considerando che è opportuno ragguagliare il quantitativo di riferimento individuale al quantitativo disponibile al

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 9.

31 marzo 1992, data di scadenza dei primi otto periodi di applicazione del regime del prelievo, precisando i principi o le disposizioni in base ai quali tale quantitativo dovrà o potrà essere diminuito o aumentato nell'ambito del regime prorogato;

considerando che, nel rispetto delle norme per la determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, è d'uopo tener conto sia della situazione dei produttori cui è stato provvisoriamente attribuito un quantitativo specifico nell'ambito del precedente regime, sia — in conformità con i nuovi orientamenti della politica agraria comune — della particolare situazione in cui si trovano alcuni produttori in vista di una futura attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari o specifici, entro i limiti del quantitativo globale garantito, e segnatamente i giovani agricoltori, i produttori con una produzione di qualità che può venir commercializzata direttamente e i produttori impegnati in un programma agroambientale, compresi quelli che contribuiscono alla salvaguardia della diversità genetica allevando razze locali;

considerando che è opportuno attribuire al produttore il diritto di ottenere l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento previa corrispondente riduzione o soppressione dell'altro, purché una richiesta in tal senso appaia debitamente motivata dalla necessità di far fronte a modifiche definitive delle esigenze dell'interessato in materia di commercializzazione;

considerando inoltre che, negli Stati membri che le hanno autorizzate, le cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale hanno consentito un migliore funzionamento del regime; che è quindi opportuno estendere all'insieme dei produttori la possibilità di avvalersi, in linea di principio, di tale disposizione;

considerando che il prelievo deve venir fissato ad un livello corrispondente al 115 % del prezzo indicativo del latte sia per le consegne che per le vendite dirette; che non appare infatti giustificato differenziare le percentuali in quanto, oltre al fatto che il controllo delle vendite dirette presenta aspetti aleatori, è su propria richiesta che un produttore ottiene l'aumento di un quantitativo e la corrispondente riduzione dell'altro;

considerando che, per quanto concerne le consegne, il prelievo dovuto dai produttori dev'essere versato dall'acquirente, il quale ne ripercuote l'onere sul prezzo pagato per il latte; che l'acquirente sembra infatti collocarsi nella posizione più idonea per effettuare le necessarie operazioni; che, al fine di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, è opportuno prevedere una perequazione dei superamenti con riguardo all'insieme dei quantitativi di riferimento individuali all'interno di una zona di raccolta ovvero, nel caso delle associazioni di acquirenti, di una stessa zona geografica;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84, erano considerate alla stregua di produttori le associazioni di produttori e loro unioni; che, nell'ambito dell'articolo 7 del presente regola-

mento, è opportuno prevedere nuovamente tale possibilità, limitandola tuttavia nel tempo e precisando che è lecito avvalersene soltanto per consentire, nel rispetto dei diritti dei singoli produttori, gli adeguamenti strutturali ed amministrativi necessari per l'applicazione del regime di diritto comune;

considerando che il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato a regolarizzare e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari e che è pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1992 è istituito, per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.

Il prelievo è fissato al 115 % del prezzo indicativo del latte.

Articolo 2

1. Per quanto concerne le consegne, l'acquirente paga il prelievo dovuto dai produttori per i quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnatigli nel periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono i produttori.

L'acquirente ripercuote il prelievo sul prezzo del latte pagato nel periodo in questione ai produttori che hanno contribuito al superamento, dopo aver proceduto, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali di cui detti produttori dispongono, alla ripartizione dei quantitativi eccedenti tra gli altri produttori.

2. Per quanto concerne le vendite dirette, il produttore paga al competente organismo dello Stato membro il prelievo dovuto per i quantitativi di latte o di equivalente latte, venduti direttamente durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano il quantitativo di riferimento di cui dispone.

Articolo 3

La somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali non può superare i seguenti quantitativi globali:

- 1) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993:

Articolo 4

(in 1 000 t)

	Consegne	Vendite dirette
Belgio	2 887,610	369,461
Danimarca	4 379,010	0,941
Germania	27 247,211	148,538
Grecia	520,615	4,483
Spagna	4 411,750	511,781
Francia	23 106,457	725,496
Irlanda	5 146,558	15,058
Italia	8 224,210	710,691
Lussemburgo	263,849	0,941
Paesi Bassi	10 769,091	89,404
Portogallo	1 725,410	117,394
Regno Unito	13 976,184	372,133

1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile al 31 marzo 1992, ove del caso maggiorato a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1637/91 ⁽¹⁾ e/o dell'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento, ed adeguato in modo che non vengano superati i quantitativi globali stabiliti dall'articolo 3, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 6.

2. Qualora il produttore ne faccia motivata richiesta, il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato per tener conto delle modifiche definitive che incidono sulle sue consegne e/o sulle sue vendite dirette. L'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento.

Tali adeguamenti non possono determinare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma dei quantitativi delle consegne e delle vendite dirette stabiliti dall'articolo 3. Detti quantitativi sono adattati conformemente alla procedura indicata all'articolo 9.

3. Qualora un produttore che abbia provvisoriamente ricevuto un quantitativo di riferimento individuale specifico a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 857/84 possa comprovare all'autorità competente, anteriormente al 1° luglio 1993, che ha effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o tali consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80 % del quantitativo di riferimento provvisorio, il quantitativo di riferimento specifico gli è attribuito definitivamente. Nel caso contrario il quantitativo di riferimento definitivamente attribuito è pari al quantitativo effettivamente consegnato o venduto direttamente.

Il livello delle vendite dirette e/o delle consegne effettive è fissato tenendo conto dell'evoluzione del ritmo di produzione nell'azienda del produttore, delle condizioni stagionali e di qualsiasi circostanza eccezionale.

- 2) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994:

(in 1 000 t)

	Consegne	Vendite dirette
Belgio	2 855,500	365,729
Danimarca	4 330,190	0,932
Germania	26 944,941	147,037
Grecia	515,245	4,437
Spagna	4 365,250	506,611
Francia	22 850,117	718,168
Irlanda	5 093,758	14,906
Italia	8 136,230	703,513
Lussemburgo	261,199	0,932
Paesi Bassi	10 649,301	88,501
Portogallo	1 707,620	116,208
Regno Unito	13 822,888	368,374

- 3) per ciascuno dei sei periodi di dodici mesi dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 2000:

(in 1 000 t)

	Consegne	Vendite dirette
Belgio	2 823,390	361,997
Danimarca	4 281,370	0,922
Germania	26 642,671	145,537
Grecia	509,875	4,392
Spagna	4 318,750	501,442
Francia	22 593,777	710,839
Irlanda	5 040,958	14,754
Italia	8 048,250	696,334
Lussemburgo	258,549	0,922
Paesi Bassi	10 529,511	87,598
Portogallo	1 689,830	115,023
Regno Unito	13 669,593	364,615

Articolo 5

Entro una data da determinarsi gli Stati membri autorizzano, per la durata del periodo di dodici mesi di cui trattasi, cessioni temporanee della parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzata dal produttore che ne dispone. Tuttavia, i quantitativi di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 3 non possono formare oggetto di siffatte cessioni temporanee fino al 31 marzo 1995.

Gli Stati membri possono modulare le operazioni di cessione temporanea in funzione delle categorie di produttori o

⁽¹⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 30.

delle strutture di produzione lattiera e limitarle all'interno delle regioni o delle zone di raccolta interessate.

Secondo la procedura di cui all'articolo 9 si provvede a determinare se e in quale misura il cedente può rinnovare le operazioni di cessione.

Articolo 6

1. Per la determinazione dei quantitativi di riferimento individuali di cui all'articolo 4, lo Stato membro attribuisce prioritariamente quantitativi di riferimento supplementari e specifici, entro i limiti dei quantitativi globali di cui all'articolo 3, alle aziende estensive delle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85⁽²⁾, e quindi a quelle delle altre zone e, ove del caso, a produttori scelti in base alla procedura indicata all'articolo 9.

Per azienda estensiva si intende un'azienda nella quale la densità massima degli animali non supera il tasso indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. ... / ...⁽³⁾.

2. All'inizio del periodo che va dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993 gli Stati membri attribuiscono, conformemente al paragrafo 1, i seguenti quantitativi (in migliaia di t):

Belgio	32,110
Danimarca	48,820
Germania	302,270
Grecia	5,370
Spagna	46,500
Francia	256,340
Irlanda	52,800
Italia	87,980
Lussemburgo	2,650
Paesi Bassi	119,790
Portogallo	17,790
Regno Unito	153,296

Articolo 7

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «latte»: il prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche;
- b) «altri prodotti lattiero-caseari»: in particolare, la crema di latte, il burro e i formaggi;

- c) «produttore»: l'imprenditore agricolo — persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche — la cui azienda è situata sul territorio geografico della Comunità,

— che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore

— e/o che effettua consegne all'acquirente;

fino alla scadenza del decimo periodo di applicazione del regime possono venir considerate produttori le associazioni di produttori e loro unioni che siano riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78⁽⁴⁾ ed il cui atto costitutivo preveda, per i produttori associati, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino di detto regolamento;

- d) «azienda»: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio geografico della Comunità;

- e) «acquirente»: un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari

— per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,

— per cederli ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti operazioni di gestione amministrativa e contabile, a condizione che:

— la raccolta di ogni aderente sia inferiore a 250 t di latte al giorno,

— la raccolta annua media degli aderenti sia inferiore a 50 t di latte al giorno, e

— la raccolta totale dell'associazione sia inferiore a 2 000 000 t di latte all'anno;

- f) «impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari»: un'impresa o un'associazione che procede al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari o che limita la sua attività lattiera ad operazioni di raccolta, di imballaggio, di magazzinaggio e di refrigerazione o ad una di tali operazioni;

- g) «consegna»: qualsiasi consegna di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

- h) «latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo»: il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti senza passare attraverso

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(3) Ved. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

un'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte.

Articolo 8

Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario.

Articolo 9

Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽¹⁾.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . / . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

(91/C 337/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'evoluzione del mercato del latte ha reso necessaria una riduzione supplementare del 3 % dei quantitativi globali fissati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. . . / . . del Consiglio, del . . . , che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾; che tale riduzione è scaglionata su tre periodi di dodici mesi; che, quale compensazione per la diminuzione dei quantitativi di riferimento individuali che ne consegue, appare necessario prevedere un'indennità di 5 ECU/100 kg/anno per dieci anni, proporzionale allo sforzo di adeguamento richiesto ai produttori durante ciascuno dei tre prossimi periodi di dodici mesi, pagabile sotto forma di obbligazioni al portatore garantite e negoziabili sul mercato; che l'indennità massima è tuttavia limitata al 4 % del quantitativo di riferimento disponibile; che gli Stati membri possono contribuire al finanziamento aumentando l'importo dell'indennità;

considerando tuttavia che dev'essere evitata una diminuzione del quantitativo di riferimento delle aziende piccole e medie; che a tal fine, per liberare quantitativi di riferimento da destinare a dette aziende, è opportuno istituire un regime comunitario per il finanziamento dell'abbandono della produzione lattiera, ai sensi del quale a qualsiasi produttore che ne faccia richiesta e che soddisfi determinate condizioni di ammissibilità venga versata un'indennità dopo la cessazione totale e definitiva della produzione lattiera; che gli Stati membri devono tener conto dell'esistenza di contratti d'affitto di fondi rustici;

considerando che l'indennità per l'abbandono della produzione lattiera è, in linea di massima, concessa per l'intero quantitativo di riferimento; che è tuttavia opportuno, in alcuni casi, limitare tale diritto, in modo che non possano

avvalersene i produttori che hanno beneficiato delle disposizioni dell'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/91 ⁽³⁾;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, l'indennità per l'abbandono della produzione lattiera può essere fissata a 17 ECU/100 kg/anno per tre anni, pagabile sotto forma di obbligazioni al portatore garantite e negoziabili sul mercato; che può essere necessario aumentare il livello dell'indennità; che occorre quindi autorizzare gli Stati membri ad apportare un finanziamento complementare il cui ammontare può venir adeguato per tener conto delle peculiarità regionali;

considerando che i quantitativi di riferimento così liberati devono venir riattribuiti alle piccole e medie aziende in modo da evitare una diminuzione del loro quantitativo di riferimento; che il finanziamento comunitario dell'indennità per l'abbandono della produzione lattiera deve essere limitato a siffatta riattribuzione;

considerando che, al di là di questo obiettivo riguardante il nono, il decimo e l'undicesimo periodo, è d'uopo, per i periodi successivi, offrire agli Stati membri che stimano necessario continuare ad assegnare quantitativi di riferimento conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. . . / . . , la possibilità di conservare un regime di indennizzo per l'abbandono della produzione lattiera, prevedendo un contributo comunitario al finanziamento di detto regime a concorrenza del 50 % dell'ammontare dell'indennità fissato dallo Stato membro, con un massimale di 2,5 ECU/100 kg/anno per dieci anni; che, ove del caso, i quantitativi di riferimento liberati da questo regime possono non venir riattribuiti, in modo da facilitare la diminuzione delle consegne e delle vendite dirette perseguita con la riduzione dei quantitativi globali garantiti;

considerando che le indennità comunitarie sono volte in particolare a ripristinare l'equilibrio sul mercato e possono quindi venir considerate alla stregua di un intervento di cui

⁽¹⁾ Vedi pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 35.

all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal nono periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare introdotto dal regolamento (CEE) n. . . . / . . . , un'indennità è concessa ai produttori il cui quantitativo di riferimento è ridotto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 di tale regolamento.

2. L'indennità in parola è:

- a) fissata a 5 ECU/100 kg/anno;
- b) concessa per la parte di cui è stato effettivamente ridotto il quantitativo di riferimento individuale rispetto al quantitativo di riferimento disponibile al 31 marzo 1992, ove del caso maggiorato dei quantitativi riattribuiti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1637/91 ⁽³⁾ e corretto per tener conto dei trasferimenti di quantitativi di riferimento effettuati dopo tale data; rispetto a quest'ultimo quantitativo, non può superare un massimale corrispondente al 2 %, 3 % e 4 % rispettivamente per il nono, il decimo e l'undicesimo e successivi periodi di dodici mesi;
- c) versata sotto forma di obbligazioni al portatore garantite e negoziabili sul mercato, pagabili in dieci annualità, a decorrere dal 1993, tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 2

1. A richiesta dell'interessato e alle condizioni fissate dal presente articolo, gli Stati membri concedono al produttore, quale definito all'articolo 7, lettera c) del regolamento (CEE) n. . . . / . . . , che si impegni ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera prima di una data da determinarsi, un'indennità versata sotto forma di obbligazioni al portatore garantite e negoziabili sul mercato, pagabili in tre annualità, a decorrere dal 1993, tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno.

2. a) Sono ammessi a fruire della provvidenza i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento

per consegne o vendite dirette, esclusi i produttori che hanno beneficiato di quantitativi in applicazione dell'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84.

Tuttavia gli Stati membri

- possono decidere di non concedere l'indennità ai produttori che posseggono meno di sei vacche lattifere o il cui quantitativo di riferimento è inferiore a 25 000 kg/anno;
 - sono autorizzati ad adottare le disposizioni necessarie affinché le diminuzioni dei quantitativi operate nell'ambito del presente regolamento siano per quanto possibile ripartite armoniosamente tra le regioni e le zone di raccolta.
- b) L'indennità viene concessa per il quantitativo di riferimento disponibile alla fine del periodo di dodici mesi di cui trattasi, esclusi, per il nono e per il decimo periodo, i quantitativi che sono stati attribuiti in applicazione dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 857/84.
 - c) Nel caso di produttori che dispongano di due quantitativi di riferimento, per le consegne e per le vendite dirette, l'indennità è concessa per i due quantitativi di riferimento.
 - d) Nel caso di affitti di fondi rustici, la domanda di assegnazione dell'indennità è presentata dall'affittuario.

Gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni l'affittuario può presentare domanda di assegnazione dell'indennità e a quali condizioni quest'ultima viene concessa.

- e) L'indennità è fissata a 17 ECU/100 kg/anno, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di contribuire al finanziamento aumentando tale importo.

Ogni Stato membro può, all'interno del proprio territorio, adattare l'entità dell'integrazione per tener conto delle diverse condizioni locali per quanto riguarda:

- l'evoluzione della produzione lattiera,
- il livello medio delle consegne per produttore,
- la necessità di non ostacolare la ristrutturazione della produzione lattiera,
- l'esistenza di possibilità di riconversione verso altre attività produttive,
- la localizzazione della produzione lattiera in una delle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

Articolo 3

I quantitativi di riferimento liberati in applicazione dell'articolo 2 sono riattribuiti, fino a concorrenza del quantitativo oggetto dell'indennità di cui all'articolo 1, ai produttori il cui quantitativo di riferimento continua ad essere inferiore a 200 000 kg, a condizione che venga restituito l'importo ancora dovuto dell'indennità corrispondente ai quantitativi riattribuiti.

Articolo 4

Il finanziamento comunitario dell'indennità prevista all'articolo 2 è limitato alle esigenze di riattribuzione di cui all'articolo 3, per il nono, decimo ed undicesimo periodo di dodici mesi.

Articolo 5

1. A decorrere dal dodicesimo periodo di dodici mesi e sino alla scadenza del regime del prelievo supplementare, gli Stati membri possono, su richiesta dell'interessato e alle condizioni indicate all'articolo 2, concedere al produttore, quale definito al medesimo articolo, un'indennità versata sotto forma di obbligazioni al portatore garantite dalla Comunità e dallo Stato membro e negoziabili sul mercato, pagabili in dieci annualità, a decorrere dal 1996, tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno.

2. Lo Stato membro fissa l'ammontare dell'indennità, che può essere differenziata in base ad uno o più dei criteri indicati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), secondo comma.

Il finanziamento comunitario è limitato al 50 % dell'indennità concessa, con un massimale di 2,5 ECU/100 kg/anno per dieci anni.

3. I quantitativi di riferimento liberati in applicazione del presente articolo vengono riattribuiti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. . . . / . . . , o, se del caso, non vengono riattribuiti.

Articolo 6

Il finanziamento delle indennità comunitarie previste agli articoli 1, 2 e 5 è considerato alla stregua di un intervento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile di ogni anno, tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, le misure d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. .../... DEL CONSIGLIO
del ...

che fissa, per tre periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano

(91/C 337/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la politica seguita dalla Comunità in materia di prezzi sin dall'adesione, e segnatamente l'introduzione del regime degli stabilizzatori agricoli da un lato e la formulazione dei nuovi orientamenti della politica agraria comune dall'altro, non consente di operare il ravvicinamento al prezzo comune dei prezzi del latte scremato in polvere in Portogallo conformemente a quanto disposto dall'articolo 285 dell'atto di adesione; che detto prezzo è stato fissato, per la campagna 1991/1992, a 172,43 ECU/100 kg e che i prezzi portoghesi per il medesimo periodo sono rispettivamente di 210 ECU/100 kg sul continente e 207 ECU/100 kg nelle Azzorre; che, non solo per non aggravare il divario tra i prezzi considerati, bensì soprattutto per ravvicinarli, occorre adattare le pertinenti modalità previste dall'atto di adesione e recepire il principio del ravvicinamento per tappe al prezzo comune dei prezzi del latte scremato in polvere praticati in Portogallo, dopo aver fissato al medesimo livello i due prezzi colà vigenti;

considerando che, data l'assoluta necessità di conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda, si è dovuto prorogare il regime del prelievo supplementare introdotto nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riducendo nel contempo i quantitativi globali garantiti stabiliti nell'ambito di detto regime; che, tenuto conto della prevedibile diminuzione dei costi della produzione lattiera quale conseguenza della flessione dei prezzi dei cereali e dei concentrati, è opportuno ridurre il prezzo indicativo del latte per migliorare la posizione concorrenziale dei prodotti lattiero-caesari; che il prezzo indicativo del latte deve quindi venir diminuito correlativamente a quello degli altri prodotti agricoli;

considerando che, per il mercato del latte, occorre altresì porsi nell'ottica di un equilibrio a lungo termine tra offerta e domanda tenendo conto anche degli scambi esterni, e

fissare conseguentemente il prezzo del latte in una prospettiva pluriennale, ferma restando la facoltà di operare in seguito gli adeguamenti resi necessari dall'evoluzione del mercato stesso;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale; che la posizione concorrenziale del burro induce a ridurre il prezzo d'intervento di questo prodotto più di quanto non si riduca il prezzo d'intervento del latte scremato in polvere;

considerando che è opportuno che il divario tra il prezzo del latte scremato in polvere in Portogallo e il corrispondente prezzo comune venga eliminato in tre tappe, corrispondenti a ciascuna delle campagne considerate nell'ambito della fissazione pluriennale del prezzo indicativo del latte; che è stato possibile constatare che i prezzi di mercato del latte scremato in polvere praticati in Portogallo registrano un livello tale che il ravvicinamento così effettuato non potrà avere conseguenze negative per tale prodotto;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. .../...⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il divario tra i prezzi del latte scremato in polvere in Portogallo e il prezzo comune viene eliminato procedendo ad un ravvicinamento in tre tappe dei prezzi portoghesi al prezzo comune.

Il primo ravvicinamento è operato il 1° luglio 1993.

Il prezzo comune si applica in Portogallo a decorrere dal 1° luglio 1995.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue, ferma restando la possibilità di successivi adeguamenti:

1. Per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994:

(ECU/100 kg)

	Comunità degli Undici	Portogallo
a) prezzo indicativo del latte	25,74	25,74
b) prezzo d'intervento:		
— burro	275,21	275,21
— latte scremato in polvere	168,98	192,60
— formaggio Grana padano		
— dell'età di 30-60 giorni	364,24	—
— dell'età di almeno 6 mesi	454,27	—
— formaggio Parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi	503,13	—

2. Per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995:

(ECU/100 kg)

	Comunità degli Undici	Portogallo
a) prezzo indicativo del latte	24,93	24,93
b) prezzo d'intervento:		
— burro	262,04	262,04
— latte scremato in polvere	166,39	178,60
— formaggio Grana padano		
— dell'età di 30-60 giorni	355,92	—
— dell'età di almeno 6 mesi	445,48	—
— formaggio Parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi	494,34	—

3. Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 (ECU/100 kg):

a) prezzo indicativo del latte	24,13
b) prezzo d'intervento:	
— burro	248,86
— latte scremato in polvere	163,81
— formaggio Grana padano	
— dell'età di 30-60 giorni	347,60
— dell'età di almeno 6 mesi	436,69
— formaggio Parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi	485,55

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. .../... DEL CONSIGLIO
del ...
che istituisce un regime di premio per le vacche lattifere

(91/C 337/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, data l'assoluta necessità di conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda, si è dovuto prorogare il regime del prelievo supplementare introdotto nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riducendo nel contempo i quantitativi globali garantiti stabiliti nell'ambito di detto regime ed i prezzi fissati nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che il prezzo indicativo del latte è stato diminuito correlativamente a quello degli altri prodotti agricoli; che, di conseguenza, le aziende lattiere estensive saranno penalizzate dalle riduzioni dei prezzi del latte senza poter beneficiare veramente della flessione dei prezzi dei mezzi di produzione, flessione dalla quale ricaveranno invece vantaggi le aziende lattiere intensive; che è opportuno ovviare a tale situazione e, conformemente ai nuovi orientamenti della politica agraria comune, incentivare i sistemi di produzione estensivi;

considerando che tale obiettivo può essere raggiunto mediante un premio annuo per vacca lattifera concesso a condizione che gli animali detenuti dall'azienda non superino una densità massima, differenziata a seconda dell'ubicazione dell'azienda stessa; che, in effetti, il minore potenziale agricolo delle zone svantaggiate e di montagna non consente l'applicazione di forme di produzione estensive ad un numero di animali per ettaro paragonabile a quello di altre zone; che è tuttavia d'uopo prendere in considerazione la situazione dei piccolissimi produttori;

considerando che l'ammontare del premio va fissato in funzione della perdita di reddito che dovrebbe derivare dalla riduzione in tre tappe dei prezzi del latte;

considerando che è opportuno limitare l'ammontare totale dei premi concessi facendo riferimento ad un'azienda economicamente efficiente;

considerando che per agevolare il controllo delle domande è opportuno prevedere l'identificazione delle vacche lattifere mediante marcatura;

considerando che il regime relativo al premio contribuisce a ripristinare l'equilibrio sul mercato ed incentiva l'applicazione di metodi di produzione più estensivi; che può quindi venir considerato alla stregua di un intervento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Su richiesta dell'interessato e alle condizioni previste dal presente regolamento, gli Stati membri concedono al produttore quale definito all'articolo 7, lettera c) del regolamento (CEE) n. .../... del Consiglio, del ..., che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, un premio annuale per vacca lattifera, corrisposto per il numero di vacche lattifere da esso detenute. Il premio non può tuttavia venir corrisposto per più di 40 vacche lattifere.

2. La domanda va presentata entro un termine da definire, all'inizio di ogni anno civile.

Articolo 2

1. Il premio è concesso per l'anno civile di cui trattasi a condizione che in qualsiasi momento, da un lato, la densità degli animali detenuti nell'azienda di cui all'articolo 7, lettera d) del regolamento (CEE) n. .../..., espressa in unità di bestime adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera (ha), non superi i seguenti valori di carico:

— 1,4 UBA/ha per le aziende o parti di aziende ubicate in zone quali definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

- 2 UBA/ha per le aziende o parti di aziende ubicate nelle altre zone;

e, dall'altro, il numero di vacche lattifere presenti nell'azienda sia almeno pari a quello per il quale è chiesto il premio.

La condizione relativa alla densità degli animali non si applica tuttavia ai produttori il cui quantitativo di riferimento all'inizio dell'anno civile di cui trattasi è trattato è inferiore a 25 000 kg.

2. Il numero di UBA è determinato sommando il numero di vacche lattifere, di vacche nutrici, di bovini maschi di più di sei mesi e di pecore, previa applicazione dei coefficienti di conversione indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2328/91 ⁽¹⁾

3. Per superficie foraggera si intende la superficie totale dell'azienda di cui all'articolo 7, lettera d) del regolamento (CEE) n. . . . / . . . , previa detrazione delle aree occupate da edifici, strade poderali, stagni, boschi, colture permanenti e colture orticole, nonché delle superfici considerate ammissibili ai sensi del regolamento (CEE) n. . . . / . . . ⁽²⁾ ovvero utilizzate per fini diversi dall'allevamento bovino od ovino e/o che beneficiano di un regime di aiuto nazionale o comunitario diverso da quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91. La superficie foraggera tiene altresì conto delle superfici utilizzate in comune in base a norme da determinare secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽³⁾

Articolo 3

1. L'ammontare del premio per vacca lattifera è fissato a:
 - 25 ecu per il 1993;
 - 50 ecu per il 1994;
 - 75 ecu per gli anni seguenti.

2. Le vacche lattifere per le quali viene chiesto il premio devono essere identificate mediante marcatura, conformemente al regolamento (CEE) n. . . . / . . . ⁽⁴⁾. L'identificazione delle vacche lattifere va indicata nella domanda di premio e iscritta in un apposito registro tenuto dal produttore.

Il numero di vacche lattifere per le quali viene chiesto il premio forma oggetto di un accertamento da parte dell'autorità competente, che a tal fine tiene conto in particolare del quantitativo di riferimento del produttore e della resa lattiera media della regione considerata.

3. Salvo in casi debitamente motivati, il premio viene pagato non appena effettuati i controlli e comunque non più tardi del 30 aprile per l'anno precedente.

Articolo 4

Il finanziamento del premio previsto dal presente regolamento è considerato alla stregua di un intervento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 5

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, le misure d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti il controllo del rispetto degli obblighi contratti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

(2) GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 1.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(4) GU n. L . . . del . . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . / . . . DEL CONSIGLIO
del . . .
relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte
e dei prodotti lattiero-caseari

(91/C 337/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nella Comunità, il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è tra l'altro confrontato ad una continua diminuzione del consumo di alcuni di tali prodotti; che, data l'assoluta necessità di conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda, si è dovuto prorogare il regime del prelievo supplementare introdotto nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riducendo nel contempo i quantitativi globali garantiti stabiliti nell'ambito di detto regime; che, per migliorare la posizione concorrenziale dei prodotti lattiero-caseari, è altresì previsto di ridurre i prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . / . . . ⁽²⁾;

considerando che anche misure specifiche volte ad incentivare il consumo nella Comunità e a favorire l'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari possono contribuire al ripristino di un migliore equilibrio sul mercato, stimolando la domanda; che occorre definire tali misure specifiche;

considerando che le disposizioni del presente regolamento perseguono lo stesso obiettivo del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/91 ⁽⁴⁾; che non è pertanto necessario prorogare l'applicazione di detto regolamento;

considerando che le disposizioni in parola sono destinate a conseguire un migliore equilibrio sul mercato dei prodotti lattiero-caseari; che è quindi opportuno considerare le spese determinate dalle misure specifiche alla stregua di un intervento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Secondo la procedura descritta all'articolo 4 vengono adottate misure relative alla promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del settore.
2. Per misure ai sensi del paragrafo 1 si intendono le misure aventi per oggetto:
 - a) la diffusione nella Comunità delle conoscenze esistenti, in particolare per quanto riguarda le qualità nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - b) l'esecuzione di ricerche concernenti, in particolare, gli aspetti nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - c) lo svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali nella Comunità a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari;
 - d) l'esecuzione di studi di mercato volti ad ampliare gli sbocchi commerciali del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
3. La Commissione comunica annualmente al Consiglio, anteriormente al 1° aprile, il programma delle misure che intende adottare nel corso della campagna seguente. Per la programmazione delle misure la Commissione può in particolare consultare organismi specializzati in studi di mercato e pubblicità ed istituti di ricerca.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

Articolo 2

Le spese relative alle misure di cui all'articolo 1 sono considerate alla stregua di interventi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 3

Le modalità d'attuazione del presente regolamento vengono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
